



Il 12 marzo la prima puntata

## Torna Linea Verde Start

Il 12 marzo, alle ore 12, su Rai 1, con la puntata dedicata al Lazio riparte 'Linea Verde Start', il programma realizzato in esclusiva con Confartigianato e dedicato alle piccole imprese che fanno grande il nostro Paese. Prosegue così il viaggio nell'Italia del valore artigiano, condotto da Federico Quaranta, che per quattro settimane, ogni sabato, porterà i telespettatori a scoprire le nostre aziende, li guiderà nei luoghi dove gli imprenditori creano benessere economico e coesione sociale, racconterà le loro storie e l'impegno di Confartigianato al loro fianco.

Lazio, Toscana, Veneto, Marche sono le nuove tappe dell'itinerario di Linea Verde Start che lo scorso anno ha toccato il Piemonte, la Lombardia, l'Emilia Romagna e la Puglia.

"In ogni territorio - spiega il Presidente di Confartigianato Marco Granelli - facciamo conoscere al pubblico televisivo i prodotti 'a valore artigiano', tanti, diversi tra loro, ma tutti belli, ben fatti, sostenibili, frutto di passione, creatività, tradizioni e grandi innovazioni. Scopriamo insieme perché l'Italia è il Paese più bello del mondo. Anche perché è fatto di milioni di artigiani e di piccoli imprenditori, innamorati del loro lavoro, della loro terra, profondamente radicati nelle comunità e, contemporaneamente, capaci di conquistare i mercati di tutto il mondo. Confartigianato è da sempre al loro fianco, orgogliosa di rappresentarli anche in questa esclusiva collaborazione con Rai 1, e di costruire, insieme a loro, un pezzo del futuro dell'Italia".

La puntata del 12 marzo è dedicata al Lazio, dove la terra, le città, i borghi parlano la lingua dell'artigianato più autentico e custodiscono saperi e competenze che risalgono alla notte dei tempi. Luoghi molto fertili dal punto di vista produttivo e dalle grandi potenzialità espresse proprio dai piccoli imprenditori che rilanciano in chiave innovativa e portano nel mondo le tradizioni manifatturiere locali. Il viaggio di Linea Verde Start continua il 19 marzo in Toscana, per scoprire le profonde radici storiche e

culturali del nostro artigianato. In ogni laboratorio, in ogni azienda, l'atto di produrre è un'arte che si tramanda da secoli e da generazioni. Ma gli imprenditori sanno adeguarsi ai tempi, sperimentando la rigenerazione degli antichi segreti e tecniche del mestiere per proiettare le aziende in una dimensione internazionale. Il 26 marzo è la volta del Veneto, dove le tradizioni manifatturiere e la spinta all'innovazione si fondono nell'orgoglio identitario degli imprenditori, nel senso di appartenenza al territorio e alla comunità. Il valore artigiano si esprime nella capacità di migliorare e innovare costantemente, per costruire il futuro con la capacità di soddisfare le esigenze di mercati sempre più attenti alla qualità manifatturiera e all'ecosostenibilità. Il 2 aprile Linea Verde Start arriva nelle Marche. Qui l'artigianato sa esprimersi in tanti stili e linguaggi, in attività molto diverse ma sempre caratterizzate dall'eccellenza manifatturiera. E le tecnologie digitali sono alleate preziose per unire passato e futuro e per consentire alle nuove generazioni di artigiani di conquistare i mercati internazionali, valorizzando al massimo la creatività e il talento made in Italy.

### ●●● IN QUESTO NUMERO:

**Consulenza Fiscale:** *Il decreto milleproroghe, il decreto energia e il bonus pubblicità sono fra i temi approfonditi in questo numero.* da pag. 2

**Consulenza del Lavoro:** *Tra le novità i chiarimenti sul lavoro notturno e sul nuovo assegno unico universale.* da pag. 7

**Credito:** *La convenzione di tesoreria.* da pag. 11

**Ambiente e Sicurezza:** *Il 31 maggio scade il termine per la presentazione del MUD.* da pag. 12

## LA REVISIONE DEI CODICI ATECO 2007

Sono stati introdotti nuovi codici Ateco 2007 a seguito dell'attività di aggiornamento effettuata dall'ISTAT: i nuovi codici saranno operativi dal prossimo 1° aprile 2022. Dalla medesima data del 1° aprile 2022 ed entro il 30 novembre 2022 sarà possibile inviare la dichiarazione di variazione (modd. AA7/10 e AA9/12) all'Agenzia da parte delle imprese interessate dall'istituzione di nuovi codici più dettagliati o specificamente individuati in sostituzione di precedenti codici generici. Inoltre, occorrerà, in caso di attività prevalente, indicare l'eventuale nuovo codice attività Ateco 2007- aggiornamento 2022, in sede di presentazione dei dichiarativi 2022 (Redditi, Isa e IVA).

Dal 2020 l'ISTAT ha avviato un processo di aggiornamento periodico della classificazione ATECO per venire incontro alle istanze avanzate da Confartigianato unitamente alle altre organizzazioni di categoria. L'aggiornamento è stato realizzato in collaborazione con il Comitato Ateco cui partecipano diversi interlocutori istituzionali (Agenzia delle entrate, Infocamere, INPS, Associazioni imprenditoriali, ecc.).

L'attività di revisione, che riguarda le categorie (V cifra Ateco) e sottocategorie (VI cifra Ateco) della classificazione, si è conclusa con gli aggiornamenti descritti nel documento ATECO 2007 - AGGIORNAMENTO 2022, predisposto dall'ISTAT e pubblicato sul proprio sito istituzionale il 29 dicembre 2021.

Nel documento ATECO 2007 - AGGIORNAMENTO 2022, le modifiche sono evidenziate in rosso e si riferiscono sia ai codici attività (per esempio sdoppiamento di codici già esistenti o creazione di nuovi codici) che alle note esplicative (introduzione o eliminazione di alcune voci).

La nuova classificazione è stata predisposta con effetti dal 1° gennaio 2022, tuttavia, per consentire alle amministrazioni interessate le implementazioni necessarie diverrà operativa a partire dal 1° aprile 2022 (in concreto, questo significa che gli operatori coinvolti potranno effettuare la comunicazione - al Registro delle Imprese - Comunica - o all'Agenzia delle entrate - modello AA7/AA9 - solo dopo il 1° aprile 2022).

I soggetti che risultino interessati da un nuovo codice relativo all'attività prevalente o alle eventuali attività secondarie esercitate (a seguito dell'introduzione di un nuovo codice attività, della suddivisione di un codice preesistente oppure della

## Orari di apertura delle sedi di Confartigianato Forlì

<b>Lunedì</b>	mattina	dalle 8.30	alle 13.00
	pomeriggio	su appuntamento	
<b>Martedì</b>	mattina	dalle 8.30	alle 13.00
	pomeriggio	su appuntamento	
<b>Mercoledì</b>	mattina	dalle 8.30	alle 13.00
	pomeriggio	CHIUSO	
<b>Giovedì</b>	mattina	dalle 8.30	alle 13.00
	pomeriggio	su appuntamento	
<b>Venerdì</b>	mattina	dalle 8.30	alle 13.00
	pomeriggio	su appuntamento	
<b>Sabato</b>	mattina	dalle 8.30	alle 12.00
	pomeriggio	CHIUSO	

**Per appuntamenti è possibile contattare il centralino dell'associazione al numero 0543 452811**

modifica della descrizione del codice), sono tenuti:

- ➔ alla presentazione del modello AA7/AA9 per la comunicazione della variazione del proprio codice ATECO, ex art. 35 del Dpr n. 633/72, a partire dal mese di aprile 2022;
- ➔ all'utilizzo del nuovo codice attività in fase di compilazione dei modelli dichiarativi (REDDITI, ISA, ecc.) da inviare successivamente al 1° aprile 2022.

Il nuovo codice attività deve essere utilizzato anche per le dichiarazioni Modello IVA 2022 presentate dal 1° febbraio 2022 al 31 marzo 2022.

L'omessa dichiarazione di variazione dell'attività economica è soggetta a sanzione, ad eccezione del caso in cui il codice ATECO corretto venga utilizzato in occasione della presentazione dei modelli dichiarativi (REDDITI, ISA, ecc.).

A tal fine si ricorda che se il contribuente non ha comunicato la variazione del codice attività o lo ha fatto in modo errato può indicare il corretto codice attività nel modello REDDITI 2022 e presentare la dichiarazione di variazione dati agli Uffici territoriali delle Direzioni Provinciali dell'Agenzia delle entrate entro il termine di presentazione del modello REDDITI 2022 (art. 35, comma 3, del D.P.R. 633/72).

In questo caso non si applicano le sanzioni (Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 112/E del 6 luglio 2001). In detta risoluzione viene affermato che qualora il codice attività prevalente risulti diverso da quello già comunicato all'Amministrazione finanziaria, l'indicazione nel modello redditi del codice di attività non precedentemente comunicato o comunicato in modo errato, unitamente alla varia-

zione dati, (...) preclude l'irrogazione di sanzioni.

L'Agenzia nella risoluzione citata precisa, inoltre, che in presenza di modifiche ai codici delle attività secondarie è sufficiente la sola presentazione del modello di variazione dati in quanto tali codici non possono essere indicati anche nel modello di dichiarazione dei redditi poiché nello stesso non è previsto un campo apposito.

Non è necessario presentare la dichiarazione di variazione dati in caso di modifica dell'attività prevalente in relazione a codici attività già comunicati all'Amministrazione finanziaria; in tal caso è sufficiente che il codice dell'attività divenuta prevalente sia indicato nel relativo quadro contabile della dichiarazione dei redditi (RE, RF, RG), nel modello ISA e nel quadro VA della dichiarazione IVA.

In sintesi:

- ➔ sui modelli dichiarativi andrà indicato il codice dell'attività prevalente che terrà conto delle modifiche apportate alla classificazione ATECO;
- ➔ il codice dell'attività prevalente automaticamente indirizzerà il contribuente alla compilazione del corrispondente ISA;
- ➔ entro il 30 novembre 2022 andrà presentata all'Agenzia delle entrate la dichiarazione di variazione dati (modd. AA7/10 e AA9/12). La variazione dei codici di attività in base alla nuova classificazione economica Ateco 2007 aggiornamento 2022 non sarà possibile presentarla prima del mese di aprile 2022 (dal prossimo 1° aprile 2022);
- ➔ nel caso di variazioni nei codici delle attività secondarie andrà presentata la sola comunicazione di variazione entro il 30 novembre 2022;
- ➔ la nuova codifica ATECO andrà utilizzata anche in sede di presentazione della prossima dichiarazione IVA.

## **LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO MILLEPROROGHE**

È stato convertito in legge il cd decreto "milleproroghe" (decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito in legge n. 15 del 25 febbraio 2022, pubbl. Suppl. 8/L a G.U. 49 del 28 febbraio 2022), con l'introduzione di numerose disposizioni durante l'iter parlamentare, di cui si segnalano quelle di maggiore interesse che hanno trovato accoglimento anche a seguito delle sollecitazioni della Confederazione.

### **Proroga della sospensione delle disposizioni civilistiche in materia di riduzione del capitale**

### **sociale per perdita (articolo 3, comma 1-ter)**

Introdotta la proroga di un anno della sospensione delle disposizioni civilistiche che prevedono, in presenza di una perdita che riduce il capitale di oltre un terzo, l'obbligo di riduzione del medesimo, nonché la sospensione della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale. La sospensione opera, pertanto, per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2021.

### **Credito d'imposta beni strumentali: proroga del termine per l'effettuazione degli investimenti (art. 3-quater)**

La disciplina del credito d'imposta beni strumentali per l'anno 2021 trova applicazione anche per gli investimenti effettuati entro il 30 dicembre 2022 (e non solo fino al 30 giugno 2022) sempre a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

### **Interventi edilizi - spese sostenute dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021 (articolo 3-sexies)**

Per effetto della nuova disposizione, introdotta in sede di conversione, sono detraibili le spese per attestazioni, asseverazioni e visto di conformità sostenute nel periodo 12 novembre 2021 - 31 dicembre 2021. Trova, così, fondamento normativo quanto già anticipato dall'Agenzia delle entrate in occasione del V Forum di Italia Oggi lo scorso 25 gennaio 2022, in linea peraltro con esplicite richieste formulate dalla Confederazione dopo l'introduzione dei predetti obblighi con il Decreto "antifrode" (D.L. 157/2021). Si ritiene che la disposizione, nonostante il suo più ampio contenuto rispetto alla rubrica, rimanga di fatto circoscritta alla sola detraibilità delle spese sostenute nel predetto periodo (12 novembre - 31 dicembre 2021) e non estenda l'esonero dall'asseverazione e di visto di conformità per gli interventi di edilizia libera e di importo non superiore a 10.000 euro alle comunicazioni inviate nel citato periodo, stante anche il fatto che la Piattaforma per la trasmissione delle comunicazioni (riattivata il 26 novembre 2021 dopo il decreto antifrode) ne impediva l'invio se prive di visto di conformità.

### **Rateazioni: nuovi termini (articolo 2-ter)**

Vengono riaperti i termini per presentare la richiesta di rateazione a favore dei contribuenti con piani di dilazione per i quali, prima dell'8 marzo

2020 (21 febbraio 2020 per i contribuenti in zona rossa) sia intervenuta la decadenza dal beneficio.

### **Inapplicabilità per le tardive/errate trasmissioni delle Comunicazioni uniche dei periodi 2015/2017 (articolo 3, comma 5-bis)**

Prevista l'inapplicabilità di sanzioni per l'errata o tardiva trasmissione delle CU per i periodi 2015-2017, se la corretta trasmissione è effettuata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine vigente (16 marzo dell'anno successivo alla corresponsione delle somme).

### **Sospensione degli ammortamenti delle immobilizzazioni anche per l'esercizio 2021 (art. 3, comma 5-quinquiesdecies)**

Viene corretta la disposizione introdotta con la legge di Bilancio 2022. In particolare, è possibile sospendere gli ammortamenti anche nell'esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020, in modo generalizzato e non più limitato a coloro che nell'esercizio precedente non l'abbiamo effettuato in misura integrale.

### **Proroga del riversamento dell'IRAP "sospesa" (art. 20-bis)**

Posticipato al 30 giugno 2022 il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell'IRAP non versata e sospesa ai sensi dell'art. 24 DL 34/2020 in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e condizioni previsti dalla Comunicazione della CE sul "Quadro temporaneo aiuti di Stato" per l'emergenza COVID-19.

## **DECRETO LEGGE ENERGIA**

Il decreto-legge n. 17 del 1° marzo 2022 (Decreto Energia) contiene una serie di disposizioni a carattere fiscale tra cui la riproposizione della rideterminazione del valore di acquisto di terreni e partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2022, misure a sostegno dell'autotrasporto, una serie di crediti di imposta finalizzati a contenere i maggiori costi energetici e un credito di imposta per migliorare l'efficienza energetica delle imprese operanti nelle regioni del Sud.

### **Riduzione dell'iva e degli oneri generali nel settore del gas (articolo 2)**

L'articolo 2 dispone che le somministrazioni di gas metano usato per combustione e per usi civili e industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, **conta-**

**bilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.**

### **Credito d'imposta, a favore delle imprese energivore (articolo 4)**

L'articolo 4 prevede il riconoscimento di un credito di imposta per le imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del MISE 21 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, **hanno subito un incremento del costo per KWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019.**

Tale credito di imposta è pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.

### **Credito d'imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (articolo 5)**

L'articolo 5 dispone che alle imprese a forte consumo di gas naturale è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, **un credito di imposta, pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel 2° trimestre solare dell'anno 2022**, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

### **Crediti di imposta a favore del settore dell'autotrasporto (articolo 6)**

L'articolo 6 al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio nel settore del trasporto di merci su strada riconosce per l'anno 2022 due tipologie di credito di imposta.

Il primo viene concesso alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercanti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti, ed è **pari al 15 per cento del costo di acquisto al netto dell'iva del componente AdBlue** necessario per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

Il credito d'imposta:

- ➔ **è utilizzabile esclusivamente in compensazione** ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- ➔ **non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap;**
- ➔ **non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir;**
- ➔ **è cumulabile con altre agevolazioni** che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

Tale agevolazione è applicabile nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Per le modalità operative bisognerà attendere un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto.

Le predette disposizioni si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Le modalità operative verranno definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto.

Inoltre, viene incrementata di:

- ➔ 20 milioni di euro la dotazione per le riduzioni dei pedaggi autostradali per il 2022, che si aggiungono ai 140 milioni già stanziati per la misura;
- ➔ di 5 milioni di euro per l'anno in corso delle risorse destinate alle **deduzioni forfetarie delle spese non documentate** (oltre i 70 milioni già stanziati).

### **Riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e delle partecipazioni (articolo 29)**

L'articolo 29 del decreto-legge n. 17 del 1° marzo 2022, pubblicato sulla G.U. n. 50 del 1° marzo 2022 proroga la facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni (sia agricoli sia edificabili) posseduti, sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione

che il valore così rideterminato sia assoggettato a un'imposta sostitutiva. La rivalutazione è possibile per le partecipazioni in società non quotate e per i terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2022. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 15 giugno 2022. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la data del 15 giugno 2022.

Con la predetta disposizione, inoltre, è rideterminata l'aliquota dell'imposta sostitutiva in esame che viene fissata al 14% sia per le partecipazioni qualificate e non qualificate, e sia per la rideterminazione dei terreni edificabili e con destinazione agricola.

## **CREDITO IVA VANTATO VERSO IL FALLITO**

L'Iva relativa al credito vantato nei confronti di un soggetto fallito può essere recuperata anche se non ci si insinua al passivo fallimentare. La detrazione può avvenire nell'anno d'apertura della procedura o in quello della sua chiusura. In caso di mancata emissione della nota di credito, ma solo a determinate condizioni, i rimedi estremi sono la presentazione di una dichiarazione integrativa o la richiesta di rimborso.

L'articolo 26 del decreto Iva, così come modificato dall'articolo 18 del DI 73/2021 (Sostegni-bis), consente l'emissione della nota di credito nei confronti dei debitori assoggettati a procedura concorsuale a partire dalla data di apertura della stessa. Nel caso

del fallimento, il dies a quo per l'emissione del documento (e il recupero dell'imposta) è la data della relativa sentenza dichiarativa. La nuova norma consente l'emissione della nota di credito a partire dalla data d'apertura della procedura concorsuale e,

pertanto, visto che a livello nazionale il recupero della relativa imposta è collegato al meccanismo della detrazione, secondo le Entrate (che equiparano fatture e note di variazione) va rispettato il termine fissato dall'articolo 19 del Dpr 633/1972.

## **BONUS PUBBLICITÀ 2022**

Comunicazioni per prenotare il bonus pubblicità per gli investimenti effettuati e/o da effettuare nel 2022 dal 1° al 31 marzo 2022. Anche per quest'anno il credito d'imposta è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati

sui giornali quotidiani e periodici, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato. Per effetto di tale regime straordinario, non è necessario né aver sostenuto nel 2021 analoghi investimenti sugli stessi mezzi di informazione (stampa e radio-tv) né rispettare la condizione del valore incrementale degli stessi investimenti superiore almeno dell'1% rispetto al valore di quelli effettuati nel 2021.

La comunicazione per l'accesso al credito d'imposta deve essere presentata tramite i servizi dell'Agenzia delle Entrate, attraverso l'apposita procedura disponibile nella sezione dell'area riservata "Servizi per" alla voce "Comunicare", accessibile previa autenticazione con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d'Identità Elettronica (CIE).

L'invio può essere effettuato direttamente, da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, o tramite una società del gruppo (se il richiedente fa parte di un gruppo societario) o tramite gli intermediari abilitati indicati nell'articolo 3, comma 3, del DPR n. 322/1998 (professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti).

Le comunicazioni per accedere al credito di imposta possono essere presentate da imprese, professionisti ed enti non commerciali che nel 2022 hanno effettuato o intendono effettuare campagne pubblicitarie:

- ➔ sulla stampa quotidiana e periodica, anche online;
- ➔ sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali;
- ➔ sulle emittenti televisive e radiofoniche nazionali non partecipate dallo Stato, analogiche o digitali.

Sono ammessi gli investimenti pubblicitari effettuati su emittenti televisive e radiofoniche iscritte ROC (Registro degli operatori di comunicazione) e sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale ovvero presso il ROC e dotati del Direttore responsabile.

Per effetto del regime derogatorio previsto dal D.L. n. 73/2021, per prenotare il credito di imposta non è necessario:

- ➔ aver sostenuto nel 2021 analoghi investimenti sugli stessi mezzi di informazione (stampa e radio-tv);
- ➔ rispettare la condizione del valore incrementale degli stessi investimenti superiore almeno dell'1% rispetto al valore di quelli effettuati nel 2021.

**Francesco Bandini**

**[fbandini@confartigianato.fo.it](mailto:fbandini@confartigianato.fo.it)**

## **Conversione in Legge del Decreto Milleproroghe - D.L. 228/2021 convertito in legge 15/2022**

In data 28 febbraio 2022 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la conversione in legge del decreto Milleproroghe.

Di seguito le principali novità inserite in fase di conversione:

### **Rateazione carichi già iscritti a ruolo con piani scaduti ante 8/03/2020**

La norma proroga la possibilità di riprendere le rateizzazioni già in atto presso L'AdER decadute prima dell'8/03/2022.

La possibilità era già stata prevista ma con scadenza delle domande al 31/12/2021. Ora le domande possono essere presentate dall'01/01/2022 al 30/04/2022 senza necessità di versare le rate già scadute prima della presentazione della domanda.

In caso di mancato pagamento di 5 rate, il piano decadrà nuovamente.

### **Sanatoria sanzioni invio telematico CU**

Sono state annullate le sanzioni per il tardato invio telematico delle CU relativa agli anni 2015-2016-2017 sempre che le stesse siano state inviate entro la fine del secondo anno successivo della scadenza originale.

### **Limiti per il pagamento in contanti**

Il limite per i pagamenti in contanti viene riportato ad Euro 2.000,00 anziché 1.000,00 come doveva essere invece dall'01/01/2022.

L'introduzione del limite di 1.000,00 Euro è stata posticipata all'01/01/2023.

## **Esonero dal pagamento del contributo addizionale sugli ammortizzatori per alcuni settori del Turismo**

Il DL sostegni-ter ha previsto l'esonero dal pagamento del contributo addizionale sugli ammortizzatori per alcuni settori del Turismo.

Il decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27/01/2022, prevede la possibilità per determinate imprese del settore turistico - come ad esempio hotel e agenzie di viaggio, ristoranti, bar, mense e catering, parchi divertimento, stabilimenti termali,

discoteche, sale giochi, musei - di ricorrere alla CIG o al FIS senza obbligo di pagamento del contributo addizionale previsto dal D.Lgs 148/2015.

La riduzione vale per il periodo di sospensione/riduzione dell'attività lavorativa occorsi nel periodo 01/01/2022 - 31/03/2022.

Le aziende interessate sono quelle con attività rientrante nei seguenti codice ATECO indicati nell'allegato 1 del Decreto:

### **Allegato I all'articolo 7 - Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale**

#### **Turismo**

- ➔ Alloggio (codici ateco 55.10 e 55.20)
- ➔ Agenzie e tour operator (codici ateco 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90)

#### **Ristorazione**

- ➔ Ristorazione su treni e navi (codici ateco 56.10.5)
- ➔ Catering per eventi, banqueting (codici ateco 56.21.0)
- ➔ Mense e catering continuativo su base contrattuale (codici ateco 56.29)
- ➔ Bar e altri esercizi simili senza cucina (codici ateco 56.30)
- ➔ Ristorazione con somministrazione (codici ateco 56.10.1)

### **Parchi divertimenti e parchi tematici (codici ateco 93.21)**

### **Stabilimenti termali (codici ateco 96.04.20)**

#### **Attività ricreative**

- ➔ Discoteche, sale da ballo night-club e simili (codici ateco 93.29.1)
- ➔ Sale giochi e biliardi (codici ateco 93.29.3)
- ➔ Altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo) (codici ateco 93.29.9)

#### **Altre attività**

- ➔ Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane e altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca (codici ateco 49.31 e 49.39.09)
- ➔ Gestione di stazioni per autobus (codici ateco 52.21.30)

- ➔ Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano (codici ateco 49.39.01)
- ➔ Attività dei servizi radio per radio taxi (codici ateco 52.21.90)
- ➔ Musei (codici ateco 91.02 e 91.03)
- ➔ Altre attività di servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua (codici ateco 52.22.09)
- ➔ Attività dei servizi connessi al trasporto aereo (codici ateco 52.23.00)
- ➔ Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi (codici ateco 59.13.00)
- ➔ Attività di proiezione cinematografica. (codici ateco 59.14.00)
- ➔ Organizzazione di feste e cerimonie (codici ateco 96.09.05)

## Novità fiscale della Legge di Bilancio: la prima circolare di chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

In data 18/02/2022, l'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 4, fornisce i primi chiarimenti in merito all'applicazione del nuovo regime fiscale per le persone fisiche previsto dalla Legge di Bilancio per il 2022.

La Circolare, che si allega, analizza uno per uno tutti gli istituti variati e li raffronta con quelli in vigore fino al 31/12/2021 evidenziandone le differenze. Di seguito un riepilogo di quanto in vigore dall'1/01/2022:

### 1. Modifica delle aliquote e degli scaglioni d'imposta

Gli scaglioni d'imposta sono passati da 5 a 4, diminuendo quindi anche le aliquote applicabili. Ora quindi abbiamo:

- a) fino a 15.000 Euro, 23 per cento;
- b) oltre 15.000 Euro e fino a 28.000 Euro, 25 per cento;
- c) oltre 28.000 Euro e fino a 50.000 Euro, 35 per cento;
- d) oltre 50.000 Euro, 43 per cento.

### 2. Rimodulazione delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente

Viene ampliata da 8.000 a 15.000 la prima soglia di reddito cui si applica la detrazione di Euro 1.880, la detrazione base per i redditi da

15.000 a 28.000 passa da 978 Euro a 1.910 Euro e la terza fascia che era da 28.001 Euro a 55.000 Euro ora arriva fino ad un massimo di 50.000 Euro. Queste le nuove fasce:

a) Imponibile fiscale fino a 15.000 Euro: detrazione 1.880 con un minimo di 960 Euro; per i tempi determinati il minimo è 1.380 Euro;

b) imponibile da 15.001 Euro a 28.000 Euro: formula  $1.910 + \text{il risultato di } (1.190 \times (28.000 - \text{reddito complessivo}) / 13.000)$ ;

c) imponibile da 28.001 Euro a 50.000 Euro: formula  $1.910 + \text{il risultato di } ((50.000 - \text{reddito complessivo}) / 22.000)$ .

Per i redditi tra 25.000 Euro e 35.000 Euro + prevista una detrazione aggiuntiva di 65,00 Euro. L'AdE chiarisce che tale detrazione va corrisposta per intero nel corso dell'anno 2022, senza effettuare alcun ragguaglio al periodo di lavoro nell'anno.

Altra precisazione riguarda i giorni di assenza ingiustificata per mancanza di green pass.

La Circolare precisa che per tali assenze non retribuiti non vanno calcolate le detrazioni da lavoro dipendente, pertanto nella CU vanno tali giorni non vanno ricompresi.

### 3. Trattamento integrativo

Il trattamento integrativo verrà corrisposto per intero solo per i redditi inferiori ad Euro 15.000 (prima Euro 8.000), sempre in presenza della c.d. "capienza", ovvero se l'imposta lorda è superiore alle detrazioni spettanti.

Per i redditi superiori a 15.000 Euro ma inferiori a 28.000 Euro, il trattamento integrativo spetterà solo se la somma delle seguenti detrazioni sarà superiore all'imposta lorda dovuta:

- a) detrazioni per carichi di famiglia;
- b) detrazioni per lavoro dipendente e assimilati;
- c) detrazioni per interessi passivi su prestiti o mutui agrari contratti fino al 31/12/2021;
- d) detrazioni per interessi passivi su mutui contratti fino al 31/12/2021 per l'acquisto o la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale;
- e) detrazioni per spese sanitarie superiori a 15.493,71 Euro sostenute fino al 31/12/2021 e rateizzate alla medesima data;
- f) detrazioni per spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici sostenute fino al

31/12/2021 e rateizzate alla medesima data;  
g) tutte le detrazioni previste da altre disposizioni normative relative a spese sostenute fino al 31/12/2021 e rateizzate alla medesima data.

Il trattamento integrativo deve essere riconosciuto in via automatica dai sostituti d'imposta in base ai dati disponibili a meno che non sia il lavoratore a chiederne la non attribuzione.

## **Il nuovo assegno unico universale: Circolare n. 4 Agenzia delle Entrate**

In data 18/02/2022 l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n.4 che, oltre a fornire la prima informazione in merito alla nuova tassazione dei redditi delle persone fisiche, fornisce chiarimenti in merito ai risvolti sulle detrazioni per carichi di famiglia a seguito dell'introduzione dall'1/03/2022 del nuovo Assegno Unico Universale.

La Circolare chiarisce che:

- ➔ a far data 01/03/2022, a seguito dell'entrata in vigore dell'AUU (Assegno Unico Universale) cesseranno di avere efficacia le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni, ivi incluse le maggiorazioni delle detrazioni per figli minori di tre anni e per i figli con disabilità;
- ➔ è abrogata la detrazione per famiglie numerose.

Viene inoltre chiarito che per i figli di età inferiore ai 21 anni che risultano fiscalmente a carico, pur non essendo più prevista la detrazione di cui sopra, continuano a spettare le detrazioni e le deduzioni previste per oneri e spese sostenute nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico.

Per i figli di età inferiore a 21 anni, anche se non fiscalmente a carico, continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di welfare, ovvero, in caso di welfare messo a disposizione dai datori di lavoro a tutti i dipendenti ma goduto dai figli degli stessi di età inferiore a 21 anni, le somme continuano a non fare parte del reddito da lavoro dipendente del genitore.

Le detrazioni per carichi di famiglia, compresa quella per famiglie numerose, verranno comunque riconosciute fino al 28/02/2022 con le stesse modalità, fermo restando l'obbligo di verificarne l'effettiva spettanza in sede di conguaglio di fine anno ovvero alla cessazione del rapporto di lavoro.

La condizione di avere almeno 4 figli che da diritto alla detrazione per famiglie numerose, può verificarsi in tutto l'anno 2022 e non necessariamente nei primi due mesi.

La detrazione per figli disabili di età pari o superiore a 21 anni è cumulabile con l'eventuale AUU percepito.

Resta altresì valida la possibilità di attribuire la detrazione per il primo figlio di età pari o superiore a 21 anni in sostituzione del coniuge, nel caso in cui l'altro genitore manchi o non abbia riconosciuto i figli naturali e il contribuente non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi siano figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente legalmente ed effettivamente separato. Tale detrazione spetta dal mese di compimento dei 21 anni.

## **Obbligo di comunicazione entro il 31/03/2022 relativo allo svolgimento di lavoro notturno e le rilevazioni riferite alle altre lavorazioni usuranti**

Il D.Lgs. n. 67 del 21/04/2011 recante disposizioni per "l'accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti" ha introdotto un obbligo di comunicazione in capo ai datori di lavoro che impiegano lavoratori nelle attività individuate nel medesimo decreto ovvero:

1. lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti;
2. lavoratori notturni;
3. lavoratori addetti alla cosiddetta "linea catena", nei settori produttivi individuati per mezzo delle voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui alla tabella allegata al citato Decreto Legislativo;
4. conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone.

Il termine per l'invio delle comunicazioni è fissato al 31 marzo 2022.

Ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera b) di detto D.Lgs. n. 67/2011 e della Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 15/2011 i lavoratori notturni sono identificati nelle seguenti categorie:

- ➔ lavoratori a turni, di cui all'articolo 1 comma 2, lettera g), del D.Lgs. n. 66 del 08/04/2003, che prestano la loro attività nel periodo notturno come definito alla lettera d) del predetto comma 2 (ovvero periodo di almeno sette ore

---

consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino), per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno, non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato alla pensione nel periodo compreso tra il 01 luglio 2008 e il 30 giugno 2009, e non inferiore a 64 giorni per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 01 luglio 2009;

- ➔ al di fuori dei casi di cui al numero 1) della presente circolare, i lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino di cui all'art. 1 comma 2 lettera d) del D.Lgs. n. 66/2003, per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo.

In presenza di lavoratori somministrati l'onere della comunicazione ricade sull'impresa utilizzatrice.

Si ricorda infine, che un obbligo di comunicazione specifica insorge qualora il datore di lavoro inizi a svolgere delle attività in linea catena. In tal caso, il datore deve comunicare lo svolgimento di tali attività, entro 30 giorni dall'inizio delle medesime.

**Susi Silvani**

**[silvani@confartigianato.fo.it](mailto:silvani@confartigianato.fo.it)**

## TASSI DEL MESE DI MARZO 2022

Condizioni valide per le seguenti banche: **Cassa di Risparmio di Ravenna, Crédit Agricole, Credem**

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,400 = <b>3,859%</b>	Euribor 3m + 5,350 = <b>4,809%</b>	Euribor 3m + 6,750 = <b>6,209%</b>	Euribor 3m + 8,300 = <b>7,759%</b>
Fido sbf	Euribor 3m + 3,000 = <b>2,459%</b>	Euribor 3m + 3,700 = <b>3,159%</b>	Euribor 3m + 4,700 = <b>4,159%</b>	Euribor 3m + 5,400 = <b>4,859%</b>
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = <b>2,459%</b>	Euribor 3m + 3,700 = <b>3,159%</b>	Euribor 3m + 4,700 = <b>4,159%</b>	Euribor 3m + 5,400 = <b>4,859%</b>

Unicredit

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = <b>3,709%</b>	Euribor 3m + 5,150 = <b>4,609%</b>	Euribor 3m + 6,300 = <b>5,759%</b>	Euribor 3m + 8,300 = <b>7,759%</b>
Fido sbf	Euribor 3m + 2,400 = <b>1,859%</b>	Euribor 3m + 2,900 = <b>2,359%</b>	Euribor 3m + 4,700 = <b>4,159%</b>	Euribor 3m + 5,400 = <b>4,859%</b>
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = <b>2,459%</b>	Euribor 3m + 3,700 = <b>3,159%</b>	Euribor 3m + 4,700 = <b>4,159%</b>	Euribor 3m + 5,400 = <b>4,859%</b>

Intesa San Paolo\* – BCC – BPER - Banco Popolare

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = <b>3,709%</b>	Euribor 3m + 5,150 = <b>4,609%</b>	Euribor 3m + 6,750 = <b>6,209%</b>	Euribor 3m + 8,300 = <b>7,759%</b>
Fido sbf	Euribor 3m + 3,000 = <b>2,459%</b>	Euribor 3m + 3,700 = <b>3,159%</b>	Euribor 3m + 4,700 = <b>4,159%</b>	Euribor 3m + 5,400 = <b>4,859%</b>
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = <b>2,459%</b>	Euribor 3m + 3,700 = <b>3,159%</b>	Euribor 3m + 4,700 = <b>4,159%</b>	Euribor 3m + 5,400 = <b>4,859%</b>

\* Per Intesa San Paolo le condizioni sono valide solo per i rapporti storici. Non potranno essere applicate a nuovi correntisti.

Monte dei Paschi di Siena

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = <b>3,709%</b>	Euribor 3m + 5,150 = <b>4,609%</b>	Euribor 3m + 6,300 = <b>5,759%</b>	Euribor 3m + 7,500 = <b>6,959%</b>
Fido sbf	Euribor 3m + 2,400 = <b>1,859%</b>	Euribor 3m + 2,900 = <b>2,359%</b>	Euribor 3m + 3,800 = <b>3,259%</b>	Euribor 3m + 4,900 = <b>4,359%</b>
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = <b>2,459%</b>	Euribor 3m + 3,700 = <b>3,159%</b>	Euribor 3m + 4,700 = <b>4,159%</b>	Euribor 3m + 5,400 = <b>4,859%</b>

## **MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE (MUD)**

### **Presentazione entro il 31 maggio 2022**

Il Decreto Legislativo 03 aprile 2006 n° 152, e successive modifiche, prevede che tutti gli obblighi di Denuncia Catasto Rifiuti, siano soddisfatti attraverso la presentazione di un Modello Unico di Dichiarazione alla C.C.I.A.A. competente per territorio entro e non oltre il 21.05.2021, come stabilito dalla Legge n° 70 del 25.01.1994 e con la modulistica prevista dal D.P.C.M. del 17 dicembre 2021 pubblicato nel Supplemento ordinario n. 4 alla Gazzetta ufficiale - serie generale - n. 16 del 21 gennaio 2021

Sono obbligate a tale denuncia tutte le imprese che hanno prodotto rifiuti pericolosi, tutte le imprese che hanno prodotto rifiuti non pericolosi con oltre 10 dipendenti e tutte le imprese che hanno trasportato professionalmente, smaltito, trattato rifiuti non pericolosi, rifiuti pericolosi e residui, imprese di autodemozione, frantumazione e di rottamazione autoveicoli nonché gestori di RAEE e produttori di AEE (se per essi provvedono i sistemi di gestione collettiva la denuncia non va fatta!), imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con volume di affari annuo superiore a 8.000 euro, i produttori di rifiuti che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa (novità in quanto scompare l'esonero).

Continuano a essere escluse dall'obbligo di presentazione della dichiarazione le attività artigianali dei servizi alla persona, acconciatura ed estetica (ricadenti nell'ambito dei codici Ateco 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02). La legge prevede, inoltre il versamento di un diritto di Segreteria alla C.C.I.A.A. competente per territorio. Tale diritto è stato stabilito in euro 10, 00.

Per non incorrere in pesanti sanzioni da anni è istituito il servizio meccanografico presso la sede di Forlì Via Oriani 1 Servizio Ambiente e Sicurezza (referente Gabriele Leoni tel. 0543-452820) e presso le rispettive sedi periferiche.

È indispensabile che l'azienda si presenti con la seguente documentazione:

- ➔ Registro di carico e scarico aggiornato alla data del 31.12.2021
- ➔ Visura camerale aggiornata della Camera di Commercio di Forlì-Cesena. (solo per le ditte che usufruiscono del nostro servizio per la prima volta)
- ➔ Formulare di identificazione per il trasporto rifiuti riguardanti i rifiuti smaltiti nell'anno 2021
- ➔ Eventuali autorizzazioni valide per lo svolgimento delle attività di gestione dei rifiuti (smaltitori, autodemolitori ecc).